



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 07/10/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2009, n. 1746

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - art. 32 - Approvazione studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che

- l'articolo 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- l'articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti appartenenti al terzo settore è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale;
- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria";
- il DM 29.11.2001 che determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'Ali. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria;
- la l.r. 4 agosto 2004, n. 14, che all'art. 32 determina la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale della retta giornaliera le strutture residenziali per anziani ad elevata integrazione sociosanitaria, quali le strutture di cui al regolamento regionale n. 1/1997, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 66 "Residenze Sociosanitaria Assistenziali (RSSA)";
- con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;

- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- con legge regionale 12 settembre 2008, n. 23, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, che, tra l'altro, definisce i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria di cui all'Allegato 1C del DM 29.11.2001 con le rispettive quote di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Regionale e a carico dei Comuni e/o degli utenti e loro nuclei familiari.

Considerato che

- la tariffa di cui all'articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita ai rapporti contrattuali, convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti;
- secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento dovrà tener conto dei seguenti criteri: tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
  - b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
  - c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
  - d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.

Ravvisata la necessità

- di predisporre uno specifico studio di fattibilità per individuare la succitata tariffa in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" di cui al Titolo V del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento;
- di attivare un tavolo specifico con le principali associazioni di categoria in rappresentanza dei soggetti gestori, e in particolare ASSOAP, UNEBA, AIOP, LegaCoop - Cooperative sociali e ConfCoop - Federsolidarietà, per la definizione dello studio di fattibilità, sulla cui base costruire le necessarie intese con ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, e predisporre i necessari e successivi provvedimenti per l'approvazione delle tariffe di riferimento regionale, cui dare apposita copertura finanziaria con riferimento alla quota delle rette giornaliere pro capite a carico del SSR.

Rilevato che

- presso gli uffici regionali competenti sono state avviate le attività per la definizione delle tariffe di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 4/2007, sia con la progettazione e implementazione dei flussi informativi sull'offerta di strutture residenziali e dei servizi per la prima infanzia, sia con la attivazione dei tavoli tematici di lavoro partecipati dalle strutture regionali competenti dell'Assessorato alla Solidarietà e dell'Assessorato alle Politiche della salute per l'analisi dei costi storici su un campione di strutture, prima, e per la definizione dei costi standard in relazione ai requisiti minimi di cui al Regolamento

Regionale n. 4/2007;

- per quanto concerne i servizi di cui al suddetto Regolamento, a carattere semiresidenziale e residenziale per minori, per persone con diverse abilità, per donne e adulti in difficoltà, nonché per i servizi a ciclo diurno per la prima infanzia, il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe e il relativo studio di fattibilità non è ancora concluso;
- sono state notificate alle strutture regionali competenti le ordinanze di diffida che il TAR Puglia - Sede di Bari ha emesso in data 18.11.2008 (sentenza n. 2613) per la Regione, nonché ulteriori ricorsi formulati da soggetti privati, gestori di residenze sociosanitarie assistenziali per anziani, contro la Regione Puglia per l'inadempienza rispetto al termine dei 180 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4/2007, che determinano il carattere di urgenza del provvedimento di approvazione da parte della Giunta Regionale delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali delle tipologie delle ricorrenti;

Considerato che

- le competenti strutture regionali, in collaborazione con le rappresentanze regionali delle principali associazioni di categoria dei soggetti gestori, e nel rispetto dei principi generali e dei criteri dettati dal Regolamento Regionale n. 4/2007, hanno concluso il percorso atto a predisporre lo studio di fattibilità per la definizione delle tariffe relative all'accoglienza di anziani autosufficienti, parzialmente e non autosufficienti nei servizi residenziali di cui al Capo III "Strutture per Anziani" di cui al Titolo V del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67;
- è necessario rilevare che le tariffe regionali analizzate nello studio di fattibilità oggetto del presente provvedimento, assumono a riferimento una struttura che abbia la dimensione di un modulo standard, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, in possesso di autorizzazione definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2, e senza considerare le possibili economie di scala che si producono in strutture di dimensioni maggiori, composte da più moduli organizzativi e abitativi;
- in relazione ai tempi di predisposizione della nuova programmazione sociale triennale di ciascun ambito territoriale, e vista la necessità di assicurare la piena sostenibilità finanziaria e organizzativa delle nuove tariffe regionali di riferimento, le tariffe analizzate dallo studio di fattibilità saranno approvate, previa intesa con l'ANCI Puglia, e troveranno copertura finanziaria per la loro piena applicazione a partire dal 1° gennaio 2010, e comunque subordinatamente al rispetto delle intese Stato - Regioni per il rispetto del patto di stabilità interno e del piano di rientro del debito per la spesa sanitaria a carico del FSR;

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, lo studio di fattibilità allegato sub Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la definizione delle tariffe per i servizi residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, che saranno con successivi provvedimenti, e previa intesa con l'ANCI Puglia, oggetto di approvazione definitiva.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, denominato "Studio di fattibilità per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie per anziani di cui al Reg. R. n.4/2007, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta Regionale l'approvazione definitiva delle tariffe regionali di riferimento, previa intesa con l'ANCI, subordinatamente alla disponibilità di adeguata copertura finanziaria a valere sul FSR per la quota di competenza del SSR, disponendo, inoltre che tali tariffe si applichino su tutto il territorio regionale a partire dal 1 gennaio 2010;
- di prendere atto che le stesse tariffe di riferimento regionale, visti i metodi di calcolo applicati nello studio di fattibilità oggetto del presente provvedimento, si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la approvazione degli altri studi di fattibilità per la definizione delle tariffe delle altre strutture e degli altri servizi per minori, prima infanzia, persone con diverse abilità, adulti e donne in difficoltà, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, nonché per la approvazione definitive delle stesse e per la definizione delle ulteriori modalità applicative delle tariffe regionali di riferimento sempre previa intese con l'ANCI;
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola